



ISFPS "MONS. A. LANZA"
Corso 2017-2018



I C.D. RIFUGIATI AMBIENTALI


Di
Simona Polimeni

I DATI SUL FENOMENO DELLA C.D. “CRISI” MIGRATORIA



Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

Porti maggiormente interessati dagli sbarchi dal 01/01/2018 al 31/01/2018



Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza


Da dove vengono i migranti?

Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco anno 2018 (aggiornato al 31/01/2018)	
Eritrea	581
Tunisia	365
Pakistan	258
Libia	192
Nigeria	158
Senegal	140
Costa D'Avorio	136
Marocco	106
Sudan	102
Mali	96
altre*	1947
Totale	4081

*il dato potrebbe ricomprendere immigrati per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco al 31/01/2018




Dove sono diretti?



1 - LE PRINCIPALI ROTTE DELLE MIGRAZIONI

Le 3 rotte principali delle migrazioni verso l'Europa (numero di persone che sono transitate nel 2015)

- ① circa 120 mila
 - ② circa 45 mila (in maggioranza eritrei)
 - ③ poco meno di 45 mila
- Rotte della migrazione di collegamento ai tre rami principali



- Zona d'intercettazione jihadista per il reclutamento e l'indottrinamento dei migranti
- Principali aree di partenza dei migranti diretti in Europa
- Zone soggette a rapimenti di migranti a scopo di estorsione
- Paesi molto instabili
- Paesi fuori controllo
- Unione Europea
- Territori occupati
- Alcune miniere d'oro (nella zona di Djago in Niger nuove scoperte di miniere d'oro)

- Le rotte della migrazione intra-africana**
- Rotte stagionali verso la Libia
 - Rotte stagionali tra il Sud del Niger e il Nord della Nigeria
- Le rotte della tratta internazionale della prostituzione**
- La rotta della prostituzione intra-africana
 - Zinder-Agadez-Tamarrasset

Fonte: autori di Limes sul territorio per le rotte 1 e 3, per la rotta 2 dati di Frontex, Europol, Icmpd, Unhcr, Unodc

Le rotte

LEGENDA

- Controlli alle frontiere
- Muri o barriere di filo spinato già esistenti
- ... Muri o barriere di filo spinato in programma
- Paesi Schengen
- Paesi non Schengen

- 29 giugno** Londra annuncia un muro di tre km a Calais
- 4 agosto** Finito il muro che separa la Bulgaria dalla Turchia
- 28 agosto** L'Estonia annuncia un muro sul confine russo
- 13 settembre** La Germania introduce controlli alla frontiera con l'Austria
- 14 settembre** Pronta la barriera ungherese al confine con la Serbia
- 15 ottobre** Pronta la barriera ungherese al confine con la Croazia



- 10 novembre** La Francia introduce controlli alle frontiere
- 11 novembre** la Slovenia costruisce una barriera lungo il confine con la Croazia
- 27 novembre** La Norvegia introduce controlli alle frontiere
- 28 novembre** La Macedonia inizia a costruire una barriera al confine con la Grecia
- 4 gennaio 2016** La Svezia introduce controlli su chi arriva in treno dalla Danimarca
- 4 gennaio** La Danimarca rafforza i controlli al confine con la Germania
- 19 gennaio** L'Ungheria annuncia di voler sigillare il confine con la Romania
- 17 febbraio** Austria e Slovenia annunciano un tetto all'accoglienza di rifugiati

DATI RELOCATION AGGIORNATI AL 31/12/2017

Stato della procedura		Totali persone	SM	Totali persone	ADULTI/ pratiche	minori accomp	MSNA	tot adulti (C3/TC)	tot minori accomp.	tot. MSNA	Nazionalità eligibili/interessate	
PROCEDURA DEFINITA 12162	RICOLLOCATI	11464	GERMANIA	4894	4469	417	8	10282	1083	99	ERITREA	10843
			SVEZIA	1214	1070	144	0				SYRIA	521
			SVIZZERA	897	774	119	4				CENTRAFRICA	17
			PAESI BASSI	891	734	87	70				YEMEN	27
			NORVEGIA	816	728	86	2				STATELESS	13
			FINLANDIA	779	733	46	0				IRAQ	13
			FRANCIA	448	375	73	0				ETHIOPIA	12
			BELGIO	414	350	51	13				AFGHANISTAN	8
			PORTOGALLO	330	313	17	0				MAROCCO	6
			LUSSEMBURGO	249	222	27	0				TUNISIA	1
			SPAGNA	205	202	3	0				SUDAN	1
			MALTA	67	60	7	0				QATAR	0
			SLOVENIA	60	59	1	0				MOZAMBICO	0
			CIPRO	47	45	2	0				BURUNDI	0
			ROMANIA	45	44	1	0				BHUTAN	0
			LITUANIA	29	28	1	0				BAHRAIN	0
			LETTONIA	27	27	0	0				11464	
			CROAZIA	21	21	0	0					
			AUSTRIA	17	14	1	2					
			BULGARIA	10	10	0	0					
			ESTONIA	4	4	0	0					

Lo ius migrandi...

Lo *ius migrandi* (il diritto di emigrare) è stato configurato per la prima volta dal teologo domenicano spagnolo **Francisco de Vitoria**, nelle sue *Relaciones de indias*, tenute all'Università di Salamanca nel 1539. Tale diritto, sul piano pratico, era declinato come libertà di circolazione e soggiorno ed evidentemente volto a legittimare la conquista spagnola delle Americhe.

«Parlerò ora dei titoli legittimi e pertinenti in forza dei quali è stato possibile sottoporre gli indigeni all'autorità degli spagnoli: 1. Il primo titolo è il principio che possiamo chiamare della naturale socialità e comunicazione tra gli uomini.
2. Se ne può trarre una prima conseguenza: gli spagnoli hanno il diritto di circolare in quei territori e di stabilirvisi, senza però procurare danno agli indigeni, i quali non possono opporvisi».





Articolo 13 D.U.D.U. (1948)

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 35 Costituzione italiana

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

...e il “diritto ad essere ospitato”



«Qui non si tratta di filantropia, ma di *diritto*, e quindi *ospitalità* significa il diritto di uno straniero che arriva sul territorio di un altro Stato di non essere da questo trattato ostilmente. [...si tratta di] un *diritto di visita*, spettante a tutti gli uomini, cioè di entrare a far parte della società in virtù del diritto comune al possesso della superficie della terra, sulla quale, essendo sferica, gli uomini non possono disperdersi isolandosi all'infinito, ma devono da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e a coesistere».

(I. Kant, *Per la pace perpetua*, 1795)

I RIFUGIATI E I C.D. MIGRANTI ECONOMICI

Definizione di rifugiato

Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati
(come modificata dal protocollo del 1967):

«Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi».

Il diritto d'asilo
Articolo 10 Cost.
[...]

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici

Chi sono i “rifugiati” ambientali?

«People who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of a marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life».

[*Report* del 1985 dall'UN Environment Programme (UNEP)]


Il termine “rifugiato ambientale” è stato introdotto per la prima volta nel dibattito internazionale, nel *report* della *United Nations Environment Program* (UNEP), del 1985, redatto dal **Prof. Essam El-Hinnawi**. Le denominazioni utilizzate per indicare questa categoria di migranti sono varie ed eterogenee, tra queste: rifugiati climatici; rifugiati ambientali; eco-migranti; eco-profughi; *internally displaced people* (IDP); *environmentally displaced persons*; migranti ambientali; migranti climatici; sfollati ambientali.



	New displacements Jan – Dec 2016	Total number of IDPs as of the end of 2016
CONFLICT	6.9 million	40.3 million
DISASTERS	24.2 million	?

Migrazioni
necessitate anche
se non forzate?


Figure 1.1: Total annual new displacements since 2008



Source: IDMC

Fonte: *Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Report 2017*

Figure 1.3: New displacements by conflict and violence by World Bank-defined region in 2016



Source: IDMC, with World Bank data

Fonte: *Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Report 2017*

Come possiamo proteggerli?

Il quadro giuridico di riferimento

- **CONVENZIONI INTER-STATALI** [es. la *Convenzione per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni in Africa* (c.d. Convenzione di Kampala), adottata il 23 ottobre 2009, nell'ambito dell'Unione Africana, ed entrata in vigore il 6 dicembre 2012; la c.d. *Iniziativa Nansen*, lanciata nel 2012 da Norvegia e Svizzera e finanziata in parte dalla Commissione europea, con lo scopo di formare un programma globale che tuteli i migranti ambientali che si trovano in un Paese diverso da quello di origine (a seguito di tale iniziativa, nell'ottobre 2015 si è realizzata l'*Agenda*, a cui hanno aderito 110 Paesi)].
- **CONVENZIONE DI GINEVRA:** bisognerebbe verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento attivo o omissivo delle autorità statuali e il verificarsi del disastro ambientale (o, in generale, dell'evento dannoso), per tentare di ricomprendere le fasce più colpite della popolazione all'interno di un particolare «gruppo sociale» (*ex art. 1 Conv.*), ed è chiaro che si dovrebbe reinterpretrare anche il concetto stesso di «persecuzione».
- **STIPULARE UNA CONVENZIONE AD HOC** (oppure aggiungere un protocollo alla Convenzione di Ginevra, o alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici).

- **PROTEZIONE TEMPORANEA:** attraverso un'interpretazione estensiva il disposto dell'art. 2, lett. *c) ii)*, della direttiva 2001/55/CE, che istituisce la *protezione temporanea* (tre le altre, anche) per le «**persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni**». Le migrazioni ambientali implicano gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani (diritto alla vita, alla salute, al cibo, etc.) ma è spesso difficile provare il nesso di causalità e individuare con certezza un soggetto responsabile.
- **PROTEZIONE UMANITARIA:** per quanto concerne l'Italia, ai sensi dell'art. 5, VI co., D. Lgs. n. 286/1998, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
- **VISTO D'INGRESSO PER MOTIVI UMANITARI:** si concreta nella possibilità (prevista dall'art. 6 del regolamento 562/2006/CE) accordata agli Stati membri dall'Unione europea, di derogare **per motivi umanitari** ai requisiti generali previsti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nell'Unione, rilasciando un visto d'ingresso per motivi umanitari, che può avere anche validità territoriale limitata.

➤ **Art. 20 TUI** (“*Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali*”): «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, **nei limiti delle risorse preordinate allo scopo** nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 45 [Fondo nazionale per le politiche migratorie], **le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea**».

Tuttavia, l’approntamento di tali misure sarà rimesso ad una valutazione discrezionale dell’esecutivo e sempre nei limiti delle risorse disponibili.



DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

Bisogna pensare e agire per promuovere lo sviluppo integrale della persona: l'umanità ha diritti e doveri verso se stessa e verso il creato.

Concilio Vaticano II, *Gaudium et Spes* (1965): «Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli».

Benedetto XVI, nella *Caritas in veritate* (2009), esorta alla costruzione di una «coscienza solidale» tra gli Stati, affinché possano discutere delle questioni globali e ricercare una soluzione condivisa. Vi è «l'urgente necessità morale di una rinnovata solidarietà».

Nel *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace* (2010), Papa Benedetto XVI, per la prima volta, fa riferimento ai rifugiati ambientali:

«Come trascurare il crescente fenomeno dei c.d. 'profughi ambientali': persone che, a causa del degrado dell'ambiente in cui vivono, lo devono lasciare – spesso assieme ai loro beni – per affrontare i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato? Come non reagire di fronte ai conflitti già in atto e a quelli potenziali legati all'accesso alle risorse naturali? Sono tutte questioni che hanno un profondo impatto sull'esercizio dei diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita, all'alimentazione, alla salute, allo sviluppo».

Papa Francesco, *Laudato si'* (25): «I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l'umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell'ecosistema, come l'agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela. Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile».

San Giovanni Paolo II, *Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace* (2001): nel pieno riconoscimento della sovranità degli Stati nel regolare l'ingresso sul proprio territorio, bisognerebbe «coniugare l'accoglienza che si deve a tutti gli esseri umani, specie se indigenti, con la valutazione delle condizioni indispensabili per una vita dignitosa e pacifica per gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti».

**Pontificio Consiglio «Cor unum» e
Pontificio Consiglio della
pastorale per i migranti e gli
itineranti, *I rifugiati: una sfida
alla solidarietà* (1992):**

«L'ingresso di rifugiati in un Paese, pur creando inevitabili disagi, può stimolare lo sviluppo della società locale».



Pontificio Consiglio «Cor unum» e Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, *I rifugiati: una sfida alla solidarietà* (1992), in cui si fa riferimento ai rifugiati ambientali definendoli **rifugiati *de facto***.

«I conflitti umani, e le altre situazioni che minacciano la vita, danno vita a diversi tipi di rifugiati. Tra questi si annoverano le persone che sono oggetto di persecuzione a causa della loro razza, della loro religione o della loro appartenenza ad un gruppo sociale o ad una scelta politica. Questi tipi di rifugiati, e soltanto questi sono esplicitamente riconosciuti da due importanti documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tali testi giuridici non tutelano molte altre persone i cui diritti sono parimenti calpestati [...] Così non rientrano nella categoria della Convenzione internazionale le persone vittime dei conflitti armati, di regimi repressivi, di politiche economiche sbagliate o di disastri naturali».

Pontificio Consiglio «Cor unum» e Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e gli itineranti, *Accogliere Cristo nei rifugiati e nelle persone forzatamente sradicate. Orientamenti pastorali* (2013). Con questo documento la chiesa si muove in direzione di un'estensione della tutela da apprestare non solo ai rifugiati, ma a tutte le persone forzatamente sradicate dal proprio luogo di origine.

«Ci sono persone costrette a spostarsi a causa di persecuzione, calamità naturali, disastri ambientali o altri fattori che provocano difficoltà estreme, incluso il pericolo per la propria vita. Altre decidono di lasciare la propria patria perché non riescono più a vivere con dignità, mentre altre ancora cercano semplicemente migliori opportunità di vita all'estero».

DOBBIAMO ACCOGLIERLI O “AIUTARLI A CASA LORO”?

- Limitazioni di sovranità
teleologicamente orientate (art. 11
Cost., pace e giustizia tra le Nazioni)
- Le procedure di ingresso protette
(c.d. «corridoi umanitari»
e «corridoi di tranquillità»)
- *Relocation* locale
- Piani di sviluppo



LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ

ART. 11 COST.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; **consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.**



PROCEDURE DI INGRESSO PROTETTO

Due Protocolli di intesa tra il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri da una parte ed alcuni enti ed associazioni di ispirazione religiosa dall'altra:

- il primo è stato firmato il 15 dicembre 2015 con la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese evangeliche e la Tavola valdese;
- il secondo Protocollo è stato invece firmato il 12 gennaio 2017 con la Conferenza episcopale italiana (che agisce attraverso la Caritas italiana e la Fondazione Migrantes) e la Comunità di Sant'Egidio.

I due Protocolli prevedevano l'ingresso protetto in Italia entro il dicembre 2017 di 1500 profughi (1000 provenienti principalmente dal Libano e 500 provenienti dai campi profughi dell'Etiopia o di altri Paesi dell'area), la cui ammissione al progetto viene gestita *in loco* dagli enti promotori, i quali si fanno carico del loro trasferimento in Italia e della conseguente accoglienza, ampiamente disseminata nei contesti delle loro reti locali di solidarietà. Il progetto è autofinanziato dagli enti promotori riguardo a tutte le sue fasi, a prescindere dai tempi dell'accoglienza, che i promotori prevedono essere di almeno un anno (puntando sulla formazione e l'inserimento anche lavorativo degli ospiti) e che comunque non sono caratterizzati da un termine rigido di uscita dalle strutture messe a disposizione.

RELOCATION LOCALE

Nel 2017, con l'adesione della Valle d'Aosta, tutte le 20 regioni italiane ospitano migranti nella **rete SPRAR**, sebbene dei quasi 8.000 comuni italiani, solo **1.100** vi abbiano aderito.

Poco più di 2.000 comuni, invece, hanno accolto i richiedenti protezione internazionale nei Centri di accoglienza straordinari (CAS).

Nel complesso, CAS e SPRAR coinvolgono meno del **50%** dei comuni italiani.

(fonte: Ministero dell'Interno)

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (<http://openaid.aics.gov.it/>): la cooperazione italiana in Etiopia

48

Mostra la lista dei progetti 
I progetti della cooperazione italiana nel mondo

€ 8.934.417

I fondi complessivi impegnati

Per cosa vengono utilizzati?

Il settore di intervento si riferisce al settore cui il progetto contribuisce, piuttosto che al mezzo utilizzato per fornire l'aiuto. Per esempio, un progetto di formazione nel campo dell'agricoltura è notificato nel settore agricoltura e non in quello dell'istruzione.



Tessile, pelle e sostituti	2.000.000
Educazione primaria	1.092.195
Politiche agricole e gestione amministrativa	1.000.000
Politiche per la sanità e gestione amministrativa	810.504
Cura della salute di base	769.434
Cura della salute riproduttiva	583.354
Politiche per l'occupazione e gestione amministrativa	564.840
Istruzione e formazione medica	500.000
Controllo delle malattie infettive	477.649
Gestione e smaltimento dei rifiuti	418.375

Con quali strumenti?

Identifica le modalità usate per implementare gli aiuti. Classifica il trasferimento di fondi del donatore al primo ricevente (es. dall'Aics ad una amministrazione locale o ad una organizzazione multilaterale).



Contributi a fondi e programmi specifici gestiti da Organismi internazionali (Organismi Multilaterali, Organismi Non Governativi Internazionali)	3.601.402
Contributi al bilancio di Organizzazioni Non Governative, altri organismi privati, Partenariati Pubblici Privati e istituti di ricerca	3.193.652
Interventi sul progetto	1.870.097
Personale del paese donatore	214.469
Costi amministrativi generali del donatore	54.795